

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 2677/90 della Commissione, del 18 settembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala .....	1
Regolamento (CEE) n. 2678/90 della Commissione, del 18 settembre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....	3
Regolamento (CEE) n. 2679/90 della Commissione, del 18 settembre 1990, relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo .....	5
Regolamento (CEE) n. 2680/90 della Commissione, del 18 settembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 2326/90 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 40 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento tedesco .....	7
Regolamento (CEE) n. 2681/90 della Commissione, del 18 settembre 1990, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1 .....	8
Regolamento (CEE) n. 2682/90 della Commissione, del 18 settembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	11
Regolamento (CEE) n. 2683/90 della Commissione, del 18 settembre 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	13

#### *II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

##### Commissione

90/469/CEE: -

* <b>Decisione della Commissione, del 5 settembre 1990, che concede una deroga all'Italia e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche .....</b>	<b>16</b>
---	-----------

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

90/470/CEE :

Decisione della Commissione, del 6 settembre 1990, di non dar seguito alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani medi e lunghi A a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2436/90 ..... 18

90/471/CEE :

\* Decisione della Commissione, dell'11 settembre 1990, che autorizza i Paesi Bassi a prevedere un numero minimo di animali per le domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici ..... 19

---

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2643/90 della Commissione, del 13 settembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 251 del 14. 9. 1990). ..... 20

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2677/90 DELLA COMMISSIONE  
del 18 settembre 1990**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1801/90 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 settembre 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1801/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 8.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 settembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo.	Paesi terzi
0709 90 60	39,96	149,48 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
0712 90 19	39,96	149,48 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
1001 10 10	20,60	190,88 <sup>(1)</sup> <sup>(1)</sup>
1001 10 90	20,60	190,88 <sup>(1)</sup> <sup>(1)</sup>
1001 90 91	26,85	162,61
1001 90 99	26,85	162,61
1002 00 00	51,60	145,86 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	42,97	142,76
1003 00 90	42,97	142,76
1004 00 10	34,61	127,21
1004 00 90	34,61	127,21
1005 10 90	39,96	149,48 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
1005 90 00	39,96	149,48 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
1007 00 90	56,65	155,45 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	42,97	57,67
1008 20 00	42,97	103,23 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	42,97	47,24 <sup>(7)</sup>
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	42,97	47,24
1101 00 00	50,93	240,99
1102 10 00	85,58	217,55
1103 11 10	45,06	309,00
1103 11 90	54,64	259,90

- (1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.
- (5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).
- (7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2678/90 DELLA COMMISSIONE**

del 18 settembre 1990

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1802/90 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 settembre 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 11.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 settembre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	9	10	11	12
0709 90 60	0	2,93	2,93	3,43
0712 90 19	0	2,93	2,93	3,43
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	3,29	3,29	6,59
1003 00 90	0	3,29	3,29	6,59
1004 00 10	0	4,98	4,98	4,98
1004 00 90	0	4,98	4,98	4,98
1005 10 90	0	2,93	2,93	3,43
1005 90 00	0	2,93	2,93	3,43
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	6,59	6,59	6,59
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	9	10	11	12	1
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	5,86	5,86	11,73	11,73
1107 10 99	0	4,38	4,38	8,76	8,76
1107 20 00	0	5,10	5,10	10,21	10,21

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2679/90 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1990

relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio<sup>(3)</sup> prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;considerando che, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 629/86 della Commissione<sup>(4)</sup>, l'organismo d'intervento spagnolo detiene notevoli quantità di olio d'oliva;considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85<sup>(6)</sup>, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità e per l'esportazione degli oli d'oliva; che la situazione del mercato dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita di parte degli oli in questione;

considerando che nell'attuale situazione di mercato degli oli d'oliva vergini, caratterizzata da disponibilità ridotte rispetto alla domanda e per garantire alla maggior parte degli operatori un approvvigionamento minimo che copra il loro fabbisogno immediato, occorre prevedere un quantitativo massimo per il quale ogni operatore possa presentare delle offerte;

considerando che per snellire l'immissione dell'olio sul mercato è d'uopo prevederne il ritiro secondo scadenze particolari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento spagnolo « Servicio Nacional de Productos Agrarios », in appresso denominato « SENPA »,

indica una gara, in conformità alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato della Comunità di circa 8 000 t di olio d'oliva vergine lampante.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2960/77, il SENPA è autorizzato, qualora la quantità di olio contenuta in un recipiente superi 500 t, a costituire diversi lotti con una parte soltanto di quest'olio.

*Articolo 2*

Il bando di gara è pubblicato il 20 settembre 1990.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nelle sedi del SENPA, calle Beneficencia 8, E-28004 Madrid.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione.

*Articolo 3*

Le offerte devono pervenire al SENPA, calle Beneficencia 8, E-28004 Madrid, entro e non oltre il 5 ottobre 1990, alle ore 14 (ora locale).

L'offerta può essere accolta esclusivamente se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e sia iscritta come tale, alla data del 31 dicembre 1989, in un registro pubblico di uno Stato membro.

Ciascun offerente può presentare offerte limitate ad un quantitativo massimo di 1 000 t.

*Articolo 4*

1. Le offerte sono fatte per un olio avente 3° di acidità.
2. Se l'olio d'oliva aggiudicato ha un grado di acidità diverso da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, maggiorato o diminuito, secondo la tariffa che figura qui di seguito:

- fino a 3° di acidità:
  - maggiorazione di 48,93 Pta per ciascun decimo di grado di acidità in meno rispetto a 3°;
- da più di 3° sino a 8° di acidità:
  - diminuzione di 48,93 Pta per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 3°;
- da più di 8° di acidità:
  - diminuzione supplementare di 53,51 Pta per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 8°.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 8.<sup>(5)</sup> GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.<sup>(6)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

*Articolo 5*

Il SENPA trasmette alla Commissione, al più tardi tre giorni dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

*Articolo 6*

Il prezzo minimo di vendita, per 100 chilogrammi di olio, è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascuno dei termini previsti per la presentazione delle offerte. La decisione con la quale viene fissato il prezzo minimo di vendita è notificata senza indugio allo Stato membro interessato.

*Articolo 7*

Il SENPA procede alla vendita dell'olio d'oliva al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della notifica della decisione di cui all'articolo 6. Il SENPA comu-

nica agli enti ammassatori l'elenco delle partite non aggiudicate.

*Articolo 8*

Il prodotto viene ritirato entro e non oltre il 30 novembre 1990.

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 3 000 Pta/100 kg.

*Articolo 9*

L'indennità di magazzinaggio, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77, è pari a 400 Pta/100 kg.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2680/90 DELLA COMMISSIONE**

del 18 settembre 1990

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2326/90 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 40 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90 <sup>(4)</sup>,considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale del regolamento (CEE) n. 2326/90 della Commissione <sup>(5)</sup> ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2326/90 è modificato come segue:

- « 2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 ottobre 1990. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.<sup>(4)</sup> GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.<sup>(5)</sup> GU n. L 209 dell'8. 8. 1990, pag. 7.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2681/90 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1990

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 1, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3031/89; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 27 agosto 1990;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 1 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(4)</sup>, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE)

n. 3013/89, consegue che per la settimana che inizia il 27 agosto 1990 il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 1 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 1 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 27 agosto 1990, l'importo del premio è fissato a 68,840 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

*Articolo 2*

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 3013/89, che sono usciti dal territorio della regione 1 nel corso della settimana che inizia il 27 agosto 1990, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 27 agosto 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1990.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 18 settembre 1990, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	32,355	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	68,840	0
0204 21 00	68,840	0
0204 50 11		0
0204 22 10	48,188	
0204 22 30	75,724	
0204 22 50	89,492	
0204 22 90	89,492	
0204 23 00	125,289	
0204 30 00	51,630	
0204 41 00	51,630	
0204 42 10	36,141	
0204 42 30	56,793	
0204 42 50	67,119	
0204 42 90	67,119	
0204 43 00	93,967	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	89,492	
0210 90 19	125,289	
1602 90 71 :		
— non disossate	89,492	
— disossate	125,289	

(\*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2682/90 DELLA COMMISSIONE  
del 18 settembre 1990**

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2547/90 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2673/90<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2547/90 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 102.

<sup>(4)</sup> GU n. L 254 del 18. 9. 1990, pag. 62.

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 18 settembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

(ECU / 100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	35,83 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	35,83 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	35,83 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	35,83 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	43,47
1701 99 10	43,47
1701 99 90	43,47 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2683/90 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1990

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89<sup>(4)</sup> in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2475/90 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2675/90<sup>(8)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio<sup>(9)</sup> ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio<sup>(10)</sup> per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 settembre 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione<sup>(11)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78<sup>(12)</sup> conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2475/90 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(7)</sup> GU n. L 234 del 29. 8. 1990, pag. 5.<sup>(8)</sup> GU n. L 254 del 18. 9. 1990, pag. 66.<sup>(9)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.<sup>(10)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.<sup>(11)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.<sup>(12)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1990.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 settembre 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)
0714 10 10 <sup>(1)</sup>	43,06	140,15	146,80
0714 10 91	40,04	143,78 <sup>(2)</sup> <sup>(?)</sup>	143,78
0714 10 99	43,06	141,97	146,80
0714 90 11	40,04	143,78 <sup>(2)</sup> <sup>(?)</sup>	143,78
0714 90 19	43,06	141,97 <sup>(2)</sup>	146,80
1102 90 10	78,11	258,80	264,84
1102 90 90	60,80	158,50	161,52
1103 19 30	78,11	258,80	264,84
1103 19 90	60,80	158,50	161,52
1103 29 20	78,11	258,80	264,84
1103 29 90	60,80	158,50	161,52
1104 11 10	43,86	146,66	149,68
1104 11 90	86,12	287,56	293,60
1104 19 99	108,01	279,70	285,74
1104 21 10	67,08	230,05	233,07
1104 21 30	67,08	230,05	233,07
1104 21 50	106,14	359,45	365,49
1104 21 90	43,86	146,66	149,68
1104 29 19	93,66	248,62	251,64
1104 29 39	93,66	248,62	251,64
1104 29 99	60,80	158,50	161,52
1106 20 10	43,06	140,15 <sup>(2)</sup>	146,80
1107 10 91	82,15	255,93	266,81 <sup>(2)</sup>
1107 10 99	64,13	191,23	202,11
1107 20 00	72,94	222,86	233,74 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> 6 % del valore ad valorem a determinati condizioni.

<sup>(2)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

<sup>(?)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare:

- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
- prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
- fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

<sup>(?)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1990

che concede una deroga all'Italia e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche

(90/469/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che, a norma dell'articolo 13 della direttiva 64/433/CEE, secondo la procedura di cui all'articolo 16 possono essere concesse deroghe al disposto dell'allegato I, paragrafo 45, lettera c) della stessa direttiva agli Stati membri che ne facciano domanda, sempreché essi offrano garanzie analoghe; che tali deroghe devono garantire condizioni igienico-sanitarie almeno equivalenti a quelle previste da detto allegato;

considerando che, con telex del 20 aprile 1990, le autorità dell'Italia hanno presentato alla Commissione una domanda di deroga all'allegato I, paragrafo 45, lettera c) della direttiva 64/433/CEE per quanto riguarda il sezionamento di carni bovine, ovine e suine; che la domanda propone condizioni igienico-sanitarie; che le condizioni igienico-sanitarie fissate come alternativa dalla domanda di deroga in materia di sezionamento di carni fresche devono essere almeno equivalenti a quelle previste dall'allegato I, paragrafo 45, lettera c) della direttiva 64/433/CEE;

considerando che le condizioni igienico-sanitarie proposte dall'Italia sono equivalenti a quelle di cui all'allegato I, paragrafo 45, lettera c) della direttiva 64/433/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga all'allegato I, paragrafo 45, lettera c) della direttiva 64/433/CEE, l'Italia può autorizzare il sezionamento di carni fresche bovine, ovine e suine alle condizioni descritte nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

<sup>(2)</sup> GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

*ALLEGATO***CONDIZIONI SPECIALI PER IL SEZIONAMENTO DELLE CARCASSE BOVINE, OVINE E SUINE**

1. Le carcasce provenienti dal locale di macellazione previa refrigerazione in locali di raffreddamento che funzionano ad una temperatura dell'aria all'uscita dagli evaporatori tale da consentire un raffreddamento delle carcasce sino ad una temperatura interna di + 7 °C entro 48 ore per le carcasce bovine ed entro 20 ore per le carcasce ovine e suine, sono trasportate nel locale di sezionamento, in cui la temperatura ambiente non è superiore a + 12 °C, situato nello stesso gruppo di edifici in cui si trovano i locali di raffreddamento.
  2. La carne è trasferita in una sola operazione.
  3. Le carcasce sono introdotte nel locale di sezionamento e disossate prima che la loro temperatura interna abbia raggiunto + 7 °C, se il sezionamento viene effettuato entro le 48 ore successive alla fine delle operazioni di macellazione per le carcasce bovine, entro le 20 ore per le carcasce ovine e suine.
  4. Il periodo che intercorre tra l'entrata delle carni nel locale di sezionamento e il loro raffreddamento complementare non supera i 60 minuti.
  5. Appena effettuati il sezionamento e l'imballaggio, le carni sono trasportate in locali di raffreddamento appropriati.
-

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1990

di non dar seguito alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani medi e lunghi A a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2436/90

(90/470/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2436/90 della Commissione <sup>(4)</sup>, ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso a destinazione dell'isola della Riunione;

considerando che, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte presentate il 6 settembre 1990 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani medi e lunghi A a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CEE) n. 2436/90.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 261 del 7. 9. 1989, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 229 del 23. 8. 1990, pag. 48.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

dell'11 settembre 1990

**che autorizza i Paesi Bassi a prevedere un numero minimo di animali per le domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici**

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(90/471/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1187/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, secondo comma,considerando che, a norma dell'articolo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1357/80, gli Stati membri possono essere autorizzati, per ragioni amministrative, a stabilire che le domande di premio abbiano ad oggetto un numero minimo di animali; che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1244/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, recante modalità d'applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2079/90<sup>(4)</sup>, l'autorizzazione di cui sopra può essere concessa solo a determinate condizioni;

considerando che i Paesi Bassi hanno richiesto la suddetta autorizzazione, fissando a tre il numero di capi e osservando le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1244/82;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È autorizzata la fissazione, da parte dei Paesi Bassi, di un numero minimo di tre animali per le domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici presentate a partire dal 15 giugno 1990.

*Articolo 2*

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 34.<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 20. 5. 1982, pag. 20.<sup>(4)</sup> GU n. L 190 del 21. 7. 1990, pag. 15.

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 2643/90 della Commissione, del 13 settembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 251 del 14 settembre 1990)*

Pagina 22, allegato, codice NC 0403 10 31, colonna « Importo del prelievo »:

*anziché:* « 0,2376/kg »,

*leggi:* « 0,2367/kg ».

---